



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro  
in persona del giudice Donatella Draetta  
nella causa iscritta al n. R.G.L. 12169 /2018 , promossa

D A

**OMISSIS** rappresentatoe difeso dall'Avv.  
**FASANO ANGELA MARIA**

- ricorrente -

C O N T R O

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E  
RICERCA

in personale del l.r.p.t.

rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.

resistente -

All'udienza del 15/03/2019

ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

D I S P O S I T I V O

**condanna** il Ministero convenuto ad attribuire alla parte ricorrente, in relazione alla procedura di mobilità a.s. 2018/19 ed alle successive, oltre al punteggio già attribuito, anche il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo prestato dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2016/2017 presso scuole paritarie, considerandolo a tali fini alla stregua del servizio prestato pre ruolo presso scuole statali;

**compensa** le spese di lite.

Tribunale di Palermo Sezione Lavoro
N° _____ / _____ Registro Sentenze Lavoro
Cron. _____
F.A. _____

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
_____
_____
per _____
_____
_____
_____
Il Cancelliere



## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.11.2018, parte ricorrente avendo premesso di essere docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso OMISSIS

per l'anno scolastico 2018/2019 domanda di mobilità territoriale volontaria, lamentava che il servizio pre ruolo svolto presso scuole paritarie dall'a.s. 2001/2001 all'anno scolastico 2016/2017, non era stato in tale sede valutato e chiedeva che, disapplicato l'allegato al contratto integrativo, nella parte in cui dispone che alcun punteggio venga assegnato in sede di mobilità per il servizio prestato presso le scuole paritarie, in quanto illegittimo alla luce della normativa primaria, che fa riferimento al criterio del merito, ed alla parificazione del servizio prestato presso le scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali, ai fini della ricostruzione della carriera, nonché la valutazione del servizio pre-ruolo (prestato sia nelle scuole statali che nelle scuole paregiate-paritarie) con punti 6 per ciascun anno, al pari del servizio prestato nel ruolo; nonché la conseguente condanna dell'Amministrazione ad attribuirle il corretto punteggio e a trasferirla e/o assegnarla presso l'ambito territoriale indicato come prioritario, con decorrenza dal 1.09.2018.

Resistette in giudizio il Ministero convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.

La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.

**Il ricorso va accolto nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.**

È infatti fondata (come già ritenuto da questo Tribunale in fattispecie identiche) la censura sollevata in ricorso, concernente il mancato



riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio prestato dalla ricorrente in scuole paritarie.

Con **Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8/7/2016** il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l'a.s. 2016/2017 determinando *“le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”*. A disciplinare il suddetto piano straordinario di mobilità, era infatti intervenuto il **“CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE”** siglato in data 8/4/2016 alla quale era stata allegata la **“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE”** che al punto I (**“Anzianità di servizio”**), lett.B), prevede **“per ogni anno di servizio pre-ruolo”** l'attribuzione di **“Punti 3”**; che, tuttavia, in seno alle **“NOTE COMUNI”** riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”**.

Come già ritenuto da diverse corti di merito compreso questo Tribunale, la L.62/00 ha espressamente affermato che **“Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”** e che le suddette scuole paritarie svolgono un **“servizio pubblico”** (art.1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: **“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”** e, altresì, **“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”**, così



pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), poiché la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato,



con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha



previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014 richiamata nella citata ordinanza del Tribunale di Caltagirone).

La Corte di legittimità ha, del resto, in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. Sent. 16623/12).

Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.



Alla luce di quanto sopra, il servizio prestato pre ruolo in scuole paritarie, se non può essere considerato al pari del servizio prestato presso scuole statali in ruolo, deve invece essere equiparato al servizio prestato pre ruolo in scuole statali. Deve, quindi, condannarsi l'Amministrazione a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie (non contestato e comunque documentato), da aggiungere ai punti già riconosciuti, considerandolo come servizio di ruolo prestato presso scuole statali.

Nei limiti di cui alle superiori motivazioni, il ricorso deve quindi essere accolto.

Visto l'art. 92 c.p.c. le spese sono integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo, lì 15.3.2019

IL GIUDICE  
Donatella Draetta

